

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Maria MASI	Presidente
- Avv. Ettore ATZORI	Segretario f.f.
- Avv. Patrizia CORONA	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Arturo PARDI	Componente
- Avv. Giuseppe SACCO	Componente
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Cimmino ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze (in prosieguo indicato semplicemente come COA) avverso il provvedimento del 17 novembre 2020 del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense per il Distretto della Corte di Appello di Firenze (in prosieguo semplicemente CDD) con il quale veniva deliberata l'archiviazione del procedimento disciplinare n. 136/2020 a carico dell'Avv. [AAA];

per il ricorrente, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

sono altresì presenti l'Avv. [AAA] assistito dal suo difensore avv. [OMISSIS];

Il Consigliere relatore avv. Giampaolo Brienza svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con provvedimento del 17 novembre 2020, il CDD per il Distretto della Corte di Appello di Firenze deliberava l'archiviazione del procedimento disciplinare n. 136/2020 a carico dell'Avv. [AAA].

Il procedimento era stato avviato in data 11 settembre 2020, a seguito della ricezione di esposto riguardante condotte censurabili dell'Avv. [AAA], e in particolare l'aver egli pubblicato- sul proprio profilo Facebook, agli inizi dell'emergenza pandemica- un video nel quale, stigmatizzando la prospettata apertura di un centro Covid in un condominio, promuoveva la sottoscrizione di un atto di denuncia-querela nei confronti della Regione Toscana, mettendosi a disposizione per assistenza legale gratuita in relazione al seguito della denuncia medesima (unitamente ad altro collega, rimasto però del tutto estraneo alla vicenda).

Lo stesso veniva invitato a produrre proprie memorie difensive anche in sede preliminare ed innanzi al nominato relatore e a tanto provvedeva esponendo di aver pubblicato il video non nella sua qualità di avvocato, bensì di privato cittadino, esercitando libertà fondamentali e nella sincera convinzione che fosse stato necessario promuovere un atto di denuncia nei confronti della Regione Toscana.

Il nominato Consigliere Istruttore, preso atto di tali deduzioni difensive e non riscontrando alcuna violazione deontologica, proponeva l'archiviazione dell'esposto.

In particolare dalla proposta di archiviazione di data 30/12/2020 del Consigliere Istruttore si legge: <.... L'Avv. [AAA], con le sue deduzioni difensive del 12.6.2020, ha precisato, in merito al contenuto del video, di aver pubblicato sulla sua pagina Facebook il video "incriminato" non come professionista/avvocato ("se non appunto nella presentazione"), ma come privato cittadino, padre di [OMISSIS] figli, dato che la preannunciata apertura di un Centro Covid, da parte della Regione Toscana, per la "raccolta" di persone affette da tale patologia, "perché il Centro si trova in un Condominio, e vicino a locali pubblici" ed anche alla sua abitazione, aveva creato spavento e preoccupazione nei cittadini abitanti nei dintorni di tale Centro, lui compreso; 8. Aggiunge l'Avv. [AAA], nella sua difesa: "ho pensato, in buona fede, quando ho registrato il video, che fosse giusto far sentire la mia voce e la voce di tutti i cittadini che, come me, erano preoccupati e spaventati da ciò che stava accadendo; "Pensavo che fosse un'iniziativa necessaria raccogliere le firme per presentare una denuncia contro la decisione della Regione Toscana ... E' evidente che detta denuncia aveva come unico scopo la tutela della salute dei cittadini (tra i quali la mia famiglia e il sottoscritto), non vi erano secondi fini, né politici, né professionali". Dato che il Centro all'[OMISSIS] venne chiuso dalle autorità dopo solo due giorni, la denuncia non venne presentata; Tali cir-

costanze sono state ribadite e confermate dall'avv. [AAA] nella sua memoria difensiva del 06.10.2020 in cui, peraltro, ha anche chiesto di essere sentito personalmente dal sottoscritto Consigliere Istruttore; ma la richiesta, allo stato appare superflua. Infatti rilevato che non appare, nella fattispecie, alcuna violazione di norme deontologiche da parte dell'Avv. [AAA]; Sicuramente, come ipotizzato dall'Avv. (omissis), non sussiste la violazione dell'art. 19 del C.D.F., che impone il dovere di lealtà e correttezza nei confronti dei colleghi e delle istituzioni forensi; Afferma l'Avv. [AAA] che, nella iniziativa contestatagli, non era sottesa alcuna iniziativa di natura professionale, ma di aver agito solo come "cittadino spaventato" per come la Regione Toscana stava gestendo quella che pochi giorni dopo è stata definita come un'emergenza sanitaria (pandemia); Né, nella fattispecie, può quindi parlarsi di "gratuità della prestazione, non considerandosi tale attività come (ipotetica) attività professionale.....".

A tale proposta il CDD aderiva con il provvedimento oggi gravato

Avverso il provvedimento di archiviazione ricorre il COA Firenze, come autorizzato con delibera assembleare del 16 dicembre 2020, chiedendone integrale riforma con decisione nel merito e applicazione della sanzione adeguata alla violazione degli articoli 9, comma 1, 17, comma 2, 19 comma 1, 35 commi 2 e 6, 37 commi 1 e 4 del Codice deontologico, che secondo il ricorrente sussiste nella fattispecie.

Con il ricorso *de quo* vengono veicolati 6 motivi.

Con il primo il COA lamenta l'errata ricostruzione dei fatti da parte del CDD di Firenze, e in particolare la mancata considerazione della circostanza che- per come emergerebbe dal video- l'avv. [AAA] avrebbe offerto servizi professionali, presentandosi quale "difensore" di coloro che sottoscrivessero la denuncia-querela con invito al pubblico del video a contattarlo.

Sulla base della considerazione degli evidenziati profili di fatto vengono articolati gli ulteriori cinque motivi di ricorso con i quali si lamenta:

- 1)- la mancata contestazione della violazione dell'art. 9, comma 1 C.D.F., avendo l'avv. [AAA] violato i doveri di dignità e decoro per avere offerto ad una molteplicità indistinta di possibili clienti, un'iniziativa professionale a titolo gratuito;
- 2)- la mancata contestazione della violazione dell'art. 17, comma 2, CDF, avendo l'avv. [AAA] fornito informazioni sulla propria attività professionale senza rispettare detta norma deontologica (in particolare sotto il profilo dell'offerta di prestazioni gratuite);
- 3)- la mancata contestazione della violazione dell'art. 19 comma 1, CDF, per non aver l'avv. [AAA] tenuto un comportamento leale e corretto nei confronti dei colleghi, avendo pubblicizzato tramite Facebook una propria attività professionale prestata a titolo gratuito nei confronti di una generalità di possibili fruitori;
- 4)- la mancata contestazione della violazione dell'art. 35, commi 2 e 6 CDF, in particolare

per aver fornito informazioni scorrette e suggestive sulla propria attività professionale (comma 2) e per aver nominato un collega senza che questi lo avesse a ciò autorizzato (comma 6);

5)- la mancata contestazione della violazione dell'art. 37, commi 1 e 4, integrando la condotta dell'avv. [AAA] fattispecie di accaparramento della clientela.

Con atto del 9 dicembre 2021 provvedeva a costituirsi l'Avv. [AAA], ad ufficio degli Avv.ti [OMISSIS] ed [OMISSIS], il quale dopo aver tratteggiato in punto di fatto la vicenda ed aver provveduto a trascrivere il contenuto del video del 21/02/2020, che ha dato la stura al procedimento *de quo*, ha evidenziato le motivazioni per le quali infondato doveva ritenersi il ricorso del COA.

In buona sostanza ed in estrema sintesi si evidenzia che l'Avv. [AAA] sostiene che il Consiglio dell'Ordine, con il gravame a cui resiste, cita i principi di correttezza e lealtà estrapolati dalle varie fattispecie incriminatrici, senza tener conto però del loro specifico riferimento, per cui non hanno alcuna attinenza e quindi non ancorati al caso di specie. Si oppone all'accoglimento del gravame ribadendo che correttamente il Consiglio di Disciplina non ha ritenuto sussistere alcun accaparramento della clientela di cui all'art. 37 del C.D.F.. Evidenzia, inoltre, che la gratuità della prestazione forense è ammissibile, purché non contrasti con il decoro e la correttezza e che la stessa è vietata solo se finalizzata all'acquisizione della clientela. Il resistente eccepisce ed evidenzia, inoltre, che la massima riportata dal ricorrente Consiglio dell'Ordine a pagina 6 punto (f) non è attinente al caso di specie e che quanto da esso posto in essere non poteva dirsi caratterizzato da un contenuto "volto a suggestionare il cliente sul piano emozionale". Reitera così che quanto posto in essere aveva il solo riferimento ad una situazione oggettiva indubbiamente molto preoccupante per la salute delle persone, in un periodo storico ancor più allarmante di quello odierno. Rivendica che sua correttezza comportamentale poteva evincersi dall'esame dei due principi richiamati allorquando ha assicurato che per sottoscrivere la denuncia già predisposta non avrebbe chiesto onorari e senza suggerire alcuna difesa. Il resistente, rimarca, che la gratuità in alcun passaggio del video possa essere ricollegata a futuri possibili incarichi non avendo mai indotto gli ascoltatori a procedere alla sua futura nomina quale difensore. Sulla base di tanto conclude, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ed in ogni caso per il rigetto dello stesso con ogni conseguenza di legge.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e pertanto dovrà essere rigettato.

Preliminarmente si deve evidenziare che il provvedimento di archiviazione della notizia dell'illecito disciplinare da parte del CDD può intervenire: a) in seduta plenaria prima dell'avvio

del procedimento, anche in difetto di svolgimento di qualsivoglia attività istruttoria su richiesta del presidente e senza formalità, nel caso di manifesta infondatezza; b) nella fase istruttoria preliminare, ad iniziativa del consigliere istruttore, con delibera della sezione competente; c) successivamente, in qualsiasi fase del procedimento, sempre con delibera della sezione competente, qualora emerga la manifesta infondatezza dell'addebito. In ogni caso, ai fini della sua impugnabilità, detta pronuncia si pone sul medesimo piano logico della decisione di proscioglimento, sicché tra i vizi che possono comportare l'annullamento vi è il vizio di motivazione, considerato che l'art. 58 L. 247/12 richiede appunto che l'archiviazione sia disposta con delibera motivata, in qualunque fase del procedimento disciplinare essa intervenga (art. 19 Reg. CNF n. 2/2014) Sul punto si richiama la giurisprudenza di questo Consiglio Nazionale Forense ex multis CNF sentenza n. 82 del 28/04/2021.

Del pari deve evidenziarsi (ex multis Cotre Cassazione SS.UU. n. 37550/2021) che il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, ove infatti non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l'elencazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quello di esercitare la professione forense *“con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della correttezza e leale concorrenza”* di cui all'art. 9 già artt. 5 e 6 del previgente codice deontologico forense. Il suddetto art. 9 costituisce una *“norma di chiusura”* che consente attraverso il sintagma <per quanto possibile>, previsto nell'art. 3, comma 3, della legge n. 247 del 2012, di contestare l'illecito anche solo sulla base, onde evitare che la mancata *“descrizione”* di uno o più comportamenti e della relativa sanzione generi immunità.

Per giurisprudenza costante di questo Consiglio Nazionale Forense (sentenza n. 97/2021) *“costituisce violazione disciplinare l'inosservanza dell'espresso divieto ex art. 37 cdf di offrire, senza essere richiesto, una prestazione rivolta a potenziali interessati per uno specifico affare (nel caso di specie, sul sito internet di un comitato costituito ad hoc era pubblicato il modulo per l'adesione ad una class action mediante apposito mandato, da inviare allo studio professionale di un avvocato, previo versamento di una modesta somma, asseritamente imputata a spese vive).”* Ed ancora C.N.F. n. 75/2021 *“costituisce illecito disciplinare l'informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull'offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico (Nel caso di specie, il professionista pubblicava nel proprio sito internet un annuncio nel quale reclamizzava la propria attività ed evidenziava i prezzi bassi, precisi e chiari, primi appuntamenti gratuiti nonché l'applicazione di tariffe basse e riscossione degli*

onorari a definizione delle pratiche).” In senso conforme CNF n. 148/2019; n. 23/2019.

Alla luce di tali preliminari richiami si deve da subito verificare se nel provvedimento di archiviazione oggi avverso possano intravedersi vizi di motivazione che possano comportare l'annullamento dell'atto.

Dalla disamina della proposta del Consigliere istruttore di poi fatta propria dal CDD, appena più sopra trascritta, non si rinvengono né carenze di motivazione, né contraddittorietà nel processo logico giuridico e neppure carenze di istruttoria.

A seguito delle deduzioni difensive dell'incolpato e del relativo riscontro del contenuto audio-video, l'organo di disciplina ha ritenuto non sussistente la violazione delle norme ascritte allo stesso. Non v'è dubbio che nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta nel caso specifico, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della colpa, della eventuale sussistenza del dolo e della sua intensità, del comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, oggettive e soggettive, nel cui contesto è avvenuta la presunta violazione, del pregiudizio eventualmente subito e della compromissione dell'immagine della professione forense. L'accertamento effettuato dall'Organo di disciplina, scrupoloso e completo, non ha evidenziato nessun comportamento meritevole di ammenda atteso le modalità e l'oggettività degli accadimenti del tutto estranei ad un comportamento violativo delle norme deontologiche dell'Avv. [AAA]. L'Organo di disciplina ha, quindi, accertato la insussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del resistente.

L'Avv. [AAA], come detto, innanzi all'Organo di disciplina fiorentino ed in questa sede ha esaurientemente giustificato il suo comportamento e d'altra parte, dall'esame degli atti anche in questo giudizio veicolati, non sembrano sussistenti elementi tali da poter deporre a discapito della condotta dello stesso. E' emerso con chiarezza, al contrario, un profondo stato di agitazione e paura, che per la verità in quel periodo ha pervaso gran parte della popolazione.

In ogni caso la verifica, a cui era stato chiamato il Consiglio di Disciplina Toscano, prima, ed oggi il Consiglio Nazionale, è quello dell'accertamento di fatto per ciò che concerne la riconducibilità di quanto portato dal sito, *rectius* dal video sul proprio profilo Facebook dell'Avv. [AAA] (sottoscrizione di un atto di denuncia-querela) interpretato quale messa a disposizione per assistenza legale gratuita in relazione e al seguito della denuncia medesima. In buona sostanza il problema di fondo era quello di accertare se con tale comportamento, fra l'altro, il professionista avesse anche violato l'art. 37 del codice deontologico forense che vieta di offrire, sia direttamente che per interposta persona, le prestazioni professionali di avvocato e conseguentemente si vertesse in materia di “accaparramento della clientela”. Condotta

vietata dall'art. 37 e che a parere di questo Consiglio Nazionale e dell'Organo di Disciplina, prima, non trova piena concretizzazione. Come si è avuto modo di verificare dalla disamina delle circostanze accertate è indubbia la natura non professionale della riflessione e che non poteva essere svolta dall'avvocato perché mancava qualsiasi sottoscrizione di conferimenti di incarichi o moduli a nome dello stesso. D'altra parte come affermato dall'incolpato ogni atto, anche di denuncia all'autorità giudiziaria, poteva essere presentata anche personalmente da qualunque cittadino. Non deve essere sottaciuto, poi, che nella fattispecie non si trattava di nomina a difensore dell'avvocato nel procedimento da instaurarsi così che nessun accaparramento di clientela poteva e può sussistere proprio esaminando, così come ha fatto l'organo di disciplina, quanto rinveniente dal video Facebook.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense, riunito in Camera di Consiglio, rigetta il ricorso proposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e conferma il provvedimento del 17 novembre 2020 del CDD per il Distretto della Corte di Appello di Firenze con il quale si deliberava l'archiviazione del procedimento disciplinare n. 136/2020 a carico dell'Avv. [AAA].
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità o degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 febbraio 2022.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Ettore Atzori

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Maria Masi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 1 giugno 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria